



Referendum Popolare del 12 giugno 2022

Rappresentanti di lista

Normativa sui referendum: legge 25 maggio 1970 n. 352, art. 19 (alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentanti in Parlamento, e dei promotori del referendum).

Designazioni dei rappresentanti:

- i soggetti previsti dalla legge sul referendum incaricati di nominare i rappresentanti dei partiti sono idonee figure organizzative di livello regionale e provinciale. Pertanto per Forza Italia, suddette figure corrispondono ai Coordinatori/Commissari regionali e provinciali. Per le Grandi Città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina sarà competenza del Coordinatore/Commissario cittadino la designazione dei rappresentanti di Forza Italia, nell'ambito esclusivo del territorio della Grande Città. Nel caso in cui fosse richiesto, l'elenco ufficiale dei Coordinatori/Commissari regionali, provinciali e cittadini abilitati ufficialmente a svolgere le funzioni di cui all'art. 19 della L. 352/70 è pubblicato nella *homepage* del sito nazionale di Forza Italia, e potrà quindi essere prodotto alla richiesta degli interessati;

- per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio ovvero da una delle figure previste dalla legge 53/90, da parte del coordinatore del partito (ALL. 1);

- nel caso in cui coordinatore non ritenga di nominare direttamente i rappresentanti di lista, può delegare altri (coordinatori comunali, responsabili di zona o altri dirigenti locali) alla nomina dei rappresentanti di lista con un atti autenticati **ESCLUSIVAMENTE** da un notaio (ALL. 2 e poi ALL. 1 con modifica tra parentesi).

Scadenza del termine per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista dei partiti:

- al Segretario del Comune, è quella del 3° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro giovedì 9 giugno p.v., anche tramite posta elettronica certificata;
- direttamente ai Presidenti degli Uffici di sezione il sabato pomeriggio, oppure la domenica della votazione, purché prima che abbiano inizio le relative operazioni di voto (entro le ore 7.00).

Esercizio delle funzioni: i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali.